REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Disposizioni comuni

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
- 4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 5. Pertanto le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- 6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari , per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2

Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3

Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato. (art. 7

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per la effettuazione del relativo servizio)

Articolo 5

Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, come da modulo predisposto dall'Ufficio competente.

Articolo 6

Anticipata rimozione

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7

Divieti e limitazioni

- 1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
- 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.
- 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
- 3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10

Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti

- installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- **3.** Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Soggetto passivo

- 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
- 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12

Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13

Definizione di insegna d'esercizio

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14

Criteri per la determinazione del canone

- 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) l'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato A) del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
- 4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui **all'allegato A)** in relazione ai seguenti criteri:

- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5,00 mq.
- c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,00 mq. e 8,00 mq.;
- d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,00 mg.
- 5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del100%;

Dichiarazione

- 1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
- 2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16

Pagamento del canone

- 1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalla normativa in vigore.
- 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio (a titolo di acconto), 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

- 3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
- 4. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Rimborsi e compensazione

- Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18

Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

- 1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del al 50 per cento;
- 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

- 5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. Per la pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a due metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'**allegato A)** del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
- 4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20

Mezzi pubblicitari vari

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'allegato **A)** del presente Regolamento.
- 2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'allegato **A)** del presente Regolamento.

- 3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'allegato **A)** del presente Regolamento.
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'allegato **A)** del presente Regolamento.

Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 24

Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
- 2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25

Impianti privati per affissioni dirette

- 1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26

Modalità delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato,

- non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'allegato A) del presente Regolamento
- 10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Canone sulle pubbliche affissioni

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
- 2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella prevista dell'allegato A) del

- presente regolamento.
- 3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
- 3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
- 4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29

Riduzione del canone

- 1. La riduzione del canone delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Sesta Godano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Articolo 32

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33

Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- 2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le are di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Funzionario Responsabile

- 1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. In caso di assenza od impedimento del "Funzionario Responsabile" designato può essere individuato un eventuale sostituto.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35

Tipologie di occupazioni

- 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore ad anni 5 che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno. In ogni caso s'intendono temporanee le occupazioni permanenti, indipendentemente dalla durata della concessione, nel caso di licenze stagionali o qualora l'attività o l'uso per cui è stata concessa l'occupazione non venga esercitata per l'intero anno, esclusi i periodi di giustificata chiusura per ferie, malattia, ecc. Ciò comporterà la rimozione dell'occupazione nel periodo di mancato utilizzo.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36

Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione
 - eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata, ovvero oltre di termine della o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
 - mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

- effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 37

Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, gli spazi ed aree pubbliche di cui agli articoli precedenti, deve farne apposita domanda.
- 2. L'uso dell'area e/o spazio pubblico deve essere giustificato da uno scopo come l'esercizio di un'industria, commercio, arte e professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o intrattenimenti pubblici, culturali e simili, passi carrabili o a raso comportanti area di rispetto ecc.
- 3. Per gli esercizi commerciali e pubblici esercizi è consentito l'utilizzo dell'area e/o spazio pubblico per esposizione di merce e/o per installazione di adeguate coperture, manufatti infissi o appoggiati al suolo, nel rispetto del Regolamento Edilizio e del Regolamento Comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 4. L'estensione lineare frontale, di norma, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall'esercizio pubblico; tale limite potrà essere derogato previo nulla osta delle proprietà limitrofe. Le occupazioni contigue dovranno allinearsi secondo un asse prospettico unitario.
- 5. La domanda in forma scritta ed in regola con la disciplina dell'imposta di bollo, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune.
- 6. La domanda di concessione deve essere redatta, preferibilmente sull'apposito stampato predisposto dal Comune e presentata in tempo utile per consentire la conclusione dell'istruttoria e comunque almeno 20 giorni prima della a data di inizio dell'occupazione e deve necessariamente contenere:

- a) i dati del richiedente:
- nel caso di <u>persona fisica o impresa individuale</u>, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condominio la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; in mancanza di Amministratore, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
- b) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- c) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- d) la durata ed eventualmente la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, le modalità di occupazione, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- f) una planimetria dell'area interessata dall'occupazione debitamente quotata e sottoscritta dal richiedente che possa consentire una precisa identificazione dell'area da occupare e la dimensione della sede stradale; eventuali fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante;
- g) in caso di occupazione con dehors e/o con elementi di arredo urbano, la documentazione prevista dal Regolamento per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o Regolamento Edilizio;
 - 7. La comunicazione inviata dall'Ufficio Comunale competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 - 8. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

Art. 38

Istruttoria

- 1. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Responsabile del Procedimento ed è subordinato all'acquisizione dei pareri dei competenti uffici, interessati dalla tipologia di occupazione (Ufficio Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, Ufficio Attività produttive ecc.)
- 2. Nel caso di attività particolari quali ad esempio spettacolo viaggiante, opere dell'ingegno umano, giostrai, apertura nuove attività ecc., il rilascio

- dell'autorizzazione è subordinata altresì all'adempimento degli obblighi amministrativi (es. acquisizione licenze commerciali).
- 3. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare della stessa e ad un controllo della documentazione allegata.
- 4. Il responsabile del procedimento nell'esame delle istanze osserva i seguenti criteri:
 - a. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, salvo diversa valutazione da parte del Funzionario Responsabile, sentita l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle effettive necessità dei richiedenti;
 - b. Le domande di rinnovo hanno in linea di massima priorità rispetto alle richieste di nuova occupazione della medesima area;
 - c. È consentita la presentazione di istanze motivate di modifica delle concessioni già rilasciate;
 - d. Le volture delle concessioni o i rinnovi possono essere rilasciati solo se il richiedente risulti in regola con i pagamenti dei canoni relativi ad occupazione di suolo pubblico; eventuali morosità pregresse costituiscono pertanto prioritaria causa ostativa al rinnovo e/o voltura della concessione;
 - e. Nel caso di subentro, l'esistenza di morosità, anche relativamente alle precedenti forme di prelievo, da parte dell'antecessore dell'attività rilevata dal subentrante, nei confronti del Comune. Eventuali morosità devono essere sanate nel termine di 15 giorni dalla richiesta di voltura, pena l'archiviazione della richiesta. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate,
 - f. La superficie soggetta a canone si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con merce comprese recinzioni, fioriere o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro, anche se intervallati, ma concretamente delimitanti un'area occupata;
 - g. Nel caso di contestuale occupazione temporanea di soprassuolo e di suolo pubblico, limitatamente allo stesso periodo, il canone per il soprassuolo si applica sulla parte eccedente quella posta a base di calcolo del suolo pubblico;
 - h. Per motivi di pubblica sicurezza e/o viabilità i titolari di concessione dovranno provvedere alla rimozione temporanea delle attrezzature (es. espositori, tavoli e sedie) su espressa disposizione dell'Amministrazione Comunale, sentito il Servizio di Polizia Municipale. In particolare dovrà essere garantito il passaggio di processioni religiose, sfilate, cortei storici ecc.

- i. La cartellonistica dovrà essere posizionata all'interno dell'area in concessione e comunque in adiacenza all'attività, fatta salva la cartellonistica provvista di autorizzazione paesaggistica. È quindi vietato il posizionamento di materiale a scopo pubblicitario al di fuori dello spazio concesso senza previa autorizzazione.
- 5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile del procedimento formula all'interessato, apposita richiesta di integrazione mediante notifica da effettuarsi anche con raccomandata con avviso di ricevimento assegnando un termine perentorio per l'integrazione richiesta. La mancata integrazione nel termine suddetto equivale a rinuncia dell'occupazione.
- 6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo;
- 7. La concessione si perfeziona con il versamento, del canone dovuto;
- 8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
- 9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
- 10. Per quanto concerne le richieste di occupazione temporanea di spazi od aree pubbliche nelle vie principali del capoluogo, presentate in prima istanza od in proroga per il periodo compreso tra il 01/07 ed il 31/08, aventi ad oggetto impalcature e/o ponteggi, le stesse non sono concedibili, eccezion fatta per le occupazioni d'urgenza, quali il ripristino di balconi e poggioli pericolanti per i quali si profila un'occupazione di carattere orario, ben definita nell'arco della giornata, effettuate mediante l'ausilio di mezzi meccanici quali auto-piattaforma, autobetoniere o mezzi dotati di braccio aereo ovvero mezzi che vengono immediatamente rimossi al termine dell'intervento (occupazione).
- 11.La limitazione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui l'occupazione venga effettuata per lavori di tinteggiatura di "facciate dipinte alla ligure", sempre che la fase della tinteggiatura sia iniziata anteriormente al 1° Luglio ovvero nel caso in cui, debitamente documentata, l'interruzione dei lavori possa arrecare pregiudizio alle opere in esecuzione.
- 12.Su tutto il territorio comunale è consentito solo il rilascio di autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico a carattere temporaneo, ad eccezione delle autorizzazioni per gli accessi carrabili, tende, bacheche, nicchie e strutture per il ricovero di contatori.

- 13.Le occupazioni di suolo pubblico, comportanti l'installazione di dehor ed elementi di arredo urbano dovranno uniformarsi ai criteri e alle disposizioni impartite dal "Regolamento comunale per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o Regolamento Edilizio";
- 14.Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare appena termina l'occupazione o comunque nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, lo stato dei luoghi precedente all'occupazione, e di riparare i danni prodotti dall'uso dell'area o spazio concesso, anche se derivanti dalle opere o dai depositi permessi dalla concessione. In caso contrario sarà sanzionato a termini di legge.
- 15.Rimane a carico del concessionario la responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi nel corso dell'occupazione.
- 16.Le occupazioni occasionali di cui all'articolo 41 del presente regolamento sono subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale da parte dell'interessato, salvo la possibilità di motivato rigetto dell'istanza.
- 17.Detta richiesta deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista dell'inizio dell'occupazione.
- 18.Il responsabile del procedimento ad eccezione delle occupazioni d'urgenza e occasionali di cui ai successivi artt. 40 e 41 terminata l'istruttoria, rilascia o, con provvedimento motivato, nega la concessione dandone comunicazione al richiedente.
- 19. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. 241/90 il termine entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo è fissato in **giorni 60**.
- 20.La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e) utilizzare l'area esclusivamente per l'uso per il quale viene concessa;
- f) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine, pulizia ed in stato decoroso libero da ogni tipo di rifiuti e/o materiali il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- i) e/o arredi non utilizzati;
- j) utilizzare il suolo pubblico per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione;
- k) in caso di temporanea e giustificata chiusura dell'attività il suolo pubblico non potrà essere utilizzato come deposito di materiali e attrezzature;
- l) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
- 2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso, se in regola con i pagamenti così come indicato nel precedente articolo 38.
- 3. La concessione di occupazione dello spazio riguarda esclusivamente la disciplina del presupposto del canone ma non involge l'aspetto urbanistico – edilizio. Il concessionario, pertanto, prima di occupare il suolo pubblico con strutture, dovrà procurarsi tutte le necessarie autorizzazioni eventualmente previste dalle norme vigenti, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni comunali.
- 4. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del procedimento prima di rilasciare l'autorizzazione richiederà il versamento di un deposito cauzionale adeguato, da determinarsi nell'ammontare dall'ufficio tecnico comunale, a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento;
- 5. Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare appena termina l'occupazione o comunque nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, lo stato dei luoghi precedente all'occupazione, e di riparare i danni prodotti dall'uso dell'area o spazio concesso, anche se derivanti dalle opere o dai depositi permessi dalla concessione. In caso contrario sarà sanzionato a termini di legge.

Art. 40

Occupazioni d'urgenza

- 1. L'occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni d'emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purché l'occupante ne dia comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale. La comunicazione va fatta, se possibile, previamente, e comunque senza indugio e l'interessato deve attenersi alle eventuali prescrizioni della Polizia Municipale riguardanti le modalità dell'occupazione. L'occupante ha comunque l'obbligo, entro giorni 5 (cinque) dalla data dell'avvenuta occupazione, di inoltrare formale richiesta al Comune, in base a quanto disposto dall'articolo 37 del presente Regolamento.
- 2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Municipale.
- 3. Il Canone per le occupazioni di cui al comma 1, si applica in base agli importi ed alle modalità di calcolo di cui alle medesime tariffe di riferimento.

Art. 41

Occupazioni occasionali

- 1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento e di piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore, a condizione che per le stesse sia data preventiva comunicazione al competente Comando di Polizia Municipale. Il termine "occasionali" di cui al periodo precedente va inteso con riferimento ad occupazioni di durata giornaliera non superiore alle 6 (sei) ore, per cui la richiesta di occupazioni per due o più giornate, anche non consecutive per la medesima tipologia di occupazione, comporta l'assoggettamento all'iter istruttorio di cui al precedente art. 38.
- 2. Per le suddette occupazioni occasionali è previsto il versamento di un importo forfettario di € 20,00.

Articolo 42

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

- 1. Sono causa di **decadenza** della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

- b) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- d) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
- f) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), relativa al divieto di sub-concessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di **estinzione** della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
 - d) la cessazione dell'attività.

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto:
 - nel caso di **sospensione** il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
 - nel caso di **revoca** per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

- 3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
- 4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Non è possibile assentire più di due proroghe. In caso di lavori edili, qualora fosse necessario prolungare ulteriormente l'occupazione si rende necessaria la presentazione di una nuova istanza di rilascio concessione.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
- 3. Per le occupazioni **temporanee** il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45

Subentro e/o variazione del concessionario

- 1.Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il **31 dicembre** dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.
- 2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quelli di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.
- 3.Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata

concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma precedente l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

Articolo 46

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'allegato A) del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 47

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 48

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

- 2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno anche per frazione delle 24 ore. Nel caso di occupazioni che si protraggono per più giorni ma limitatamente ad una frazione delle 24 ore in ogni giorno, la tariffa è applicata come se l'occupazione fosse effettuata ogni giorno per 24 ore.
- 4. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, il canone non è dovuto.

Modalità di applicazione del canone e fattispecie

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
- 3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 4. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese la tariffa è ridotta del 50%.
- 7. Le occupazioni temporanee realizzate per lo svolgimento dell'attività edilizia sono assoggettate alla tariffa intera prevista nell'allegato 2 per i primi 30 giorni. A partire dal 31° giorno di occupazione la tariffa è ridotta del 50%.
- 8. Nel caso in cui l'autorizzazione per passo carrabile si riferisca ad un massimo di 3 posti auto o box/garages si applica la tariffa base, da 4 a 10 posti auto o box/garages il canone è raddoppiato, oltre a 10 posti auto o box/garages è previsto oltre al canone raddoppiato un ulteriore maggiorazione del 20% della tariffa base per ogni posto aggiuntivo oltre il decimo.

- 9. Per le occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone dovuto è previsto nella misura annua complessivo nell'allegato B).
- 10. Alle occupazioni realizzate con funivie o seggiovie si applicano le tariffe previste dall'**allegato B**).

Passi carrabili

- 1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
- 5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
- 6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze

complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista nell'**allegato B** del presente Regolamento. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

- 2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 3. Il pagamento del canone deve essere effettuato effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Articolo 52

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

- 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell'allegato **B**) del presente Regolamento.
- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 53

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

- 1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- 2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 54

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

- 1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
- 2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
- 3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
- 4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

- 1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.
- 2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
- 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- 4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mg;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 56

Occupazioni in occasione di Fiere

- 1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche, è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, differenziata per manifestazione, per i metri quadrati di vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.
- 2. Alle occupazioni, calcolate in metri quadrati, che eccedono di oltre il 50% la dimensione indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 50,00, e a quelle che eccedono di oltre il 100% la dimensione indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 100,00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione;
- 3. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione.

Occupazioni per traslochi

- 1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
- 2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- 3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima.
- 4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
- 5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale. È esclusa dall'applicazione del canone l'area sottratta all'uso pubblico a seguito di specifica prescrizione dell'ufficio competente volta a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.

Articolo 58

Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 59

Agevolazioni

- 1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono definite così come previsto nell'**allegato B**);
 - b) il canone è ridotto del 50% per le occupazioni superiori a trenta giorni realizzate da pubblici esercizi con dehor o attività commerciali per l'esposizione della merce;
 - c) In caso di occupazioni temporanee realizzate per lo svolgimento dell'attività edilizia i primi 30 giorni scontano la tariffa intera prevista nell'**allegato B)** e la riduzione del 50% opera solo a partire dal 31° giorno.
 - d) Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con delibera di Giunta Comunale.

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le suddette esenzioni sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le occupazioni con tende e simili;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; k) vasche biologiche;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, se direttamente installate dall'amministrazione.
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

- r) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- s) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate nell'ambito delle manifestazioni od iniziative a carattere politico od istituzionale o a scopo benefico, culturale, sociale, religioso, folkloristico;
- t) le occupazioni di spazi ed aree realizzate a seguito di manifestazioni o iniziative aventi il patrocinio del Comune;
- u) le occupazioni effettuate mediante passo carrabile di accesso alle aree agricole possedute da contribuenti i quali risultino essere conduttori delle aree stesse, a condizione che sulle aree di che trattasi non sussistano immobili ad uso abitativo o ad uso di rimessaggio auto;
- v) le occupazioni realizzate dalle ONLUS. L'esenzione si estende anche alle occupazioni finalizzate ad attività di vendita e/o somministrazione, a condizione che tali attività risultino strettamente sussidiarie e strumentali rispetto alle finalità statutarie della ONLUS.

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 3. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dalla normativa in vigore.
- 4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno . È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio (a titolo di acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente) 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a 500,00 €..
- 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
- 6. L'Ente ovvero il Concessionario in caso di affidamento, possono inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al

versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

Articolo 62

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere regolarmente saldato, con le modalità previste dalla normativa in vigore, prima del rilascio della relativa autorizzazione ovvero per importi superiori ad euro 500,00 il pagamento del canone potrà essere effettuato con le modalità indicate dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ovvero, in caso di affidamento in concessione a Concessionario, con le modalità da esso indicate.
- 2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63

Accertamento e riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
- 3. Nell'attività di riscossione coattiva non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33 per le occupazioni permanenti ed €2,58 per le occupazioni temporanee.

Articolo 64

Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
- 2. Per l'omessa tardiva o infedele denuncia si applica una maggiorazione pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto.
- 3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
- 4. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
- 6. Sulle somme dovute a titolo di canone o di maggiorazione si applicano gli interessi legali.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 66

Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art.67

Occupazioni in aree di mercato

- 1. Sono considerate aree di mercato quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale, sono individuate con apposito atto deliberativo.
- 2. Per le occupazioni nelle aree di mercato la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con provvedimento di concessione rilasciato contestualmente all'autorizzazione

- all'esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dal D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia.
- 3. Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle in cui l'area interessata risulti attrezzata (box, ect.) e sia sottratta all'uso pubblico in forma stabile.
- 4. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato (box, etc.) con provvedimento di concessione rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche previste dal D. Lgs. n. 144/98 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia.

Funzionario Responsabile

- 1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. In caso di assenza od impedimento del "Funzionario Responsabile" designato può essere individuato un eventuale sostituto.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 69

Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione relative al Mercato Settimanale sono disciplinate dal Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dal D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia, mentre per quanto attiene al Mercato riservato ai produttori agricoli, le procedure di autorizzazione sono previste da apposito Disciplinare approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 70

Criteri per la determinazione del canone

- 1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare non alimentare) di cui all'allegato C) del presente Regolamento.
- 2. Per le occupazioni realizzate in occasione del **Mercato riservato ai produttori agricoli** il canone dovuto dagli operatori commerciali è indicato nella misura indicata nell'**allegato C)** del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto nella misura indicata nell'**allegato C)** del presente Regolamento.

Articolo 71

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in un'unica categoria come indicato al precedente articolo 47 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 72

Determinazione delle tariffe

- La tariffa standard annua, in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere, è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
- 2. La tariffa standard **giornaliera** in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere, è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 e costituisce la tariffa ordinaria, su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
- 3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.
- 4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 73

Determinazione del canone

- 1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
- 2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 75

Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 76

Versamento del canone

- 1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione o in caso di sub-ingresso, per cessione dell'azienda.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
- 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
- 5. Per le occupazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 70, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 77

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 79

Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
 - 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
 - 3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
 - 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
 - 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
 - 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per le rateizzazioni.

Articolo 80

Attività di riscossione coattiva

- 7. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 8. Nell'attività di riscossione coattiva non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non

supera \in 10,33 per le occupazioni permanenti ed \in 2,58 per le occupazioni temporanee.

Articolo 81

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2021.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
- 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Disposizioni comuni

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2	2-Disposizioni	di carattere	generale
------------	----------------	--------------	----------

Articolo 3-Funzionario Responsabile

Articolo 4-Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5-Autorizzazioni

Articolo 6-Anticipata rimozione

Articolo 7-Divieti e limitazioni

Articolo 8-Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9-Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10-Presupposto del canone

Articolo 11-Soggetto passivo

Articolo 12-Modalità di applicazione del canone

Articolo 13-Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14-Criteri per la determinazione del canone

Articolo 15-Dichiarazione

Articolo 16-Pagamento del canone

Articolo 17-Rimborsi e compensazione

Articolo 18-Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

Articolo 19-Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20-Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21-Riduzioni

Articolo 22-Esenzioni

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23-Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24-Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25-Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26-Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27-Canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 28-Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29-Riduzione del canone

Articolo 30-Esenzione dal canone

Articolo 31-Pagamento del canone

Articolo 32-Norme di rinvio

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 33-Disposizioni generali
- Articolo 34-Funzionario Responsabile
- Articolo 35-Tipologie di occupazioni
- Articolo 36-Occupazioni abusive
- Articolo 37 -Domanda di occupazione
- Articolo 38 -Istruttoria
- Articolo 39 -Obblighi del concessionario
- Articolo 40 -Occupazioni d'urgenza
- Articolo 41 -Occupazioni occasionali
- Articolo 42 -Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Articolo 43 -Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Articolo 44 -Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Articolo 45 -Subentro e/o variazione del concessionario
- Articolo 46 -Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 47 -Classificazione delle strade
- Articolo 48 -Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Articolo 49 -Modalità di applicazione del canone e fattispecie
- Articolo 50 -Passi carrabili
- Articolo 51 -Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Articolo 52 -Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
- Articolo 53 -Occupazione con impianti di distribuzione carburante
- Articolo 54 -Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
- Articolo 55 -Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 56 -Occupazioni in occasione di Fiere
- Articolo 57 -Occupazioni per traslochi
- Articolo 58 -Soggetto passivo
- Articolo 59 -Agevolazioni
- Articolo 60 -Esenzioni
- Articolo 61 -Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Articolo 62 -Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Articolo 63 -Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 64 -Rimborsi
- Articolo 65 -Maggiorazioni Indennità Sanzioni

CAPO V - CANONE MERCATALE

- Articolo 66 -Disposizioni generali
- Articolo 67 -Occupazioni in aree di mercato
- Articolo 68 -Funzionario Responsabile
- Articolo 69 -Domanda di occupazione
- Articolo 70 -Criteri per la determinazione del canone
- Articolo 71 -Classificazione delle strade
- Articolo 72 -Determinazione delle tariffe
- Articolo 73 -Determinazione del canone
- Articolo 74 -Occupazioni abusive
- Articolo 75 -Soggetto passivo
- Articolo 76 -Versamento del canone
- Articolo 77 -Accertamento e riscossione coattiva
- Articolo 78 -Rimborsi
- Articolo 79 -Indennità Maggiorazioni Sanzioni
- Articolo 80 -Attività di riscossione coattiva
- Articolo 80 -Entrata in vigore
- Allegato A)
- Allegato B)
- Allegato C)